

Legge regionale 1 settembre 1988, n. 70**Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali.**

(Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 12.09.1988)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito delle imprese artigiane

Art. 3 - Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato

Art. 4 - Commissioni consultive per il nulla osta all'apertura di esercizi commerciali e per il commercio ambulante

Art. 5 - Trattamento di trasferta

Art. 6 - Trattamento di missione

Art. 7 - Liquidazione

Art. 8 - Oneri

Art. 9 - Norma finale

*Art. 1**Oggetto*

1. *La presente legge disciplina l'indennità ed il rimborso spese, nonché il trattamento economico di missione per il presidente, i componenti ed i segretari dei seguenti organismi: (1)*
 - a) Comitato Tecnico regionale della Cassa per il credito delle Imprese Artigiane per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito artigiano effettuate ai sensi della legge 27 maggio 1952 n. 949 sull'Artigianocassa e successive modificazioni;
 - b) Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato, istituite ai sensi della L.R. 23 aprile 1988, n. 29;
 - c) *Abrogata. (2)*
 - d) *Abrogata. (2)*
 - e) *Abrogata. (2)*
2. Per i membri dei suddetti organismi che siano consiglieri regionali o dipendenti della Regione si provvede ai sensi, rispettivamente, della L.R. 13 giugno 1983, n. 49 della L.R. 6 settembre 1973 n. 54 e successive modificazioni, del DPR 30 giugno 1972 n. 748 e della legge 15 novembre 1973 n. 734.

*Art. 2**Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito delle imprese artigiane*

Ai membri ed al segretario del Comitato tecnico Regionale di cui al precedente articolo 1, lett. a), è attribuita un'indennità, per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 sedute l'anno, nella misura di:

euro 29,00 (3) per il Presidente;

euro 25,00 (3) per gli altri membri ed il segretario.

*Art. 3**Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato (6)*

Abrogato.

*Art. 4**Commissioni consultive per il nulla osta all'apertura di esercizi commerciali e per il commercio ambulante (5)*

Abrogato.

*Art. 5**Trattamento di trasferta*

Ai componenti gli organismi di cui all' art. 1, che risiedono in Comune diverso da quello sede dell'organismo di competenza spetta, quando si rechino alle sedute del proprio organismo, un trattamento economico di trasferta equiparato a quello corrisposto ai dirigenti regionali.

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa della L.R. n. 54 del 6 settembre 1973 e successive modificazioni.

Art. 6

Trattamento di missione

Ai componenti e ai segretari degli organismi di cui all' art. 1, che per ragioni del loro ufficio si recano fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo la normativa della L.R. n. 54 del 6 settembre 1973 e successive modificazioni.

La missione deve essere autorizzata dal Presidente degli organismi di cui all' art. 1.

Per i membri invece che siano Consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione e dallo Stato, si provvede ai sensi rispettivamente della L.R. 4 febbraio 1972 n. 4 , della L.R. del 6 settembre 1973 n. 54 e successive modificazioni e del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 .

Art. 7
Liquidazione

Alla liquidazione delle indennità di cui alla presente legge provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione e/o Comitato medesimo.

Art. 8
Oneri

1. *omissis*
2. *omissis*
3. Agli oneri per i successivi esercizi sarà fatto fronte con legge di bilancio.

Art. 9
Norma finale

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la L.R. 19-7-82, n. 60.

Le indennità ed il rimborso spese previste dalla presente legge per le Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato di cui al punto b) del precedente art. 1 decorrono dalla entrata in vigore della L.R. n. 29 del 23-4-88 relativa alle Commissioni provinciale e regionale per l'artigianato.

Note

1. Alinea così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 53
2. Lettera abrogata con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 53
- 3 Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 54
- 4 Nota soppressa.
5. Articolo abrogato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 56.
6. Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 1.